**Spedizione in abbonamento postale** **Anno 92° — Numero 95**

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 26 aprile 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1950



### 1951



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1950, n. 1275.

**Norme di attuazione della legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America in applicazione degli accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Alle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, ai relativi documenti giustificativi ed agli atti di liquidazione dell'indennizzo sono estese le esenzioni tributarie previste dall'art. 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, valendosi di ogni possibile mezzo istruttorio, effettua gli opportuni accertamenti e propone la indennità da liquidare alla Commissione amministrativa prevista nel successivo art. 3, la quale determina in via definitiva la indennità da corrispondere all'interessato.

Art. 3.

La Commissione amministrativa che determina in via definitiva la indennità da corrispondere all'interessato, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, ed è composta:

*a*) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al terzo, designato dal Ministro per la grazia e giustizia, che la presiede;

*b*) di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti;

*c*) di due funzionari del Ministero del tesoro, rispettivamente della Direzione generale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;

*d*) di due funzionari dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°;

*e*) di quattro membri designati dal Ministro per l'industria ed il commercio su proposta delle organizzazioni degli interessati.

A segretario della Commissione è nominato un funzionario in servizio presso il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - I.R.F.E.), di grado non inferiore al 9°.

Per ognuno dei membri effettivi, e per il segretario, viene nominato un supplente, il quale partecipa ai lavori della Commissione in vece del rispettivo titolare in caso di impedimento del medesimo o per i membri indicati alla lettera *e*), di incompatibilità.

Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con funzioni consultive, rappresentanti di altre Amministrazioni e si può avvalere dell'opera di esperti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno nove membri della Commissione.

La deliberazione è adottata a maggioranza degli intervenuti.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, nell'esercizio della facoltà prevista all'art. 6, comma primo, della legge 24 novembre 1948, n. 1493, può richiedere il parere della Commissione di cui al precedente art. 3.

Tale parere non è vincolante.

Art. 5.

Il pagamento degli indennizzi liquidati a norma del precedente art. 2, e degli acconti da corrispondere a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493,

è disposto con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro I.R.F.E.), provvede al pagamento delle somme mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione alla sede indicata nelle domande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 38, *foglio n.* 130. — CONSOLI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950, n. **1276**.

**Riconoscimento della personalità giuridica del « Comitato romano Villaggio San Francesco », con sede in Roma.**

N. 1276. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Comitato romano Villaggio San Francesco », con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1951

---

LEGGE 15 marzo 1951, n. **250**.

**Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è richiamato in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 marzo 1951, n. **251**.

**Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:

*a*) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;

*b*) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;

*c*) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:

| | | |
|---|---|---|
| arma di fanteria . . . . . . . . | n. | 45 |
| arma di artiglieria . . . . . | » | 40 |
| arma del genio . . . | » | 25 |
| servizio automobilistico . . . . . . | » | 20 |

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:

*a*) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);

*b*) non abbiano superato il 29° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

*c*) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

*d*) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Art. 3.

Al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:

*a*) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di età se sottotenenti ed il 31° anno di età se tenenti o sottufficiali;

*b*) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

*c*) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

*d*) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.

Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.

Art. 4.

Al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, possono partecipare:

1) i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, 12 mesi di servizio militare se sottotenenti e 18 mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-45 presso comandi, reparti o servizi di unità operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;

*b*) abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;

*c*) non abbiano superato il 31° anno di età se sottotenenti e il 33° anno di età se tenenti al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso:

2) i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940-45, almeno 12 mesi di servizio militare, in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno 12 mesi presso comandi o reparti di unità operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;

*b*) non abbiano superato il 33° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15: arma di artiglieria n. 14; arma del genio n. 9; servizio automobilistico n. 7 I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio.

Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano.

Fermi restando i requisiti di cui al n. 1, lettera *a*) e al n. 2, lettera *a*), il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di 12 mesi o 18 mesi se sottotenenti o tenenti, di 24 mesi se sottufficiali: non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Art. 5.

Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 debbono possedere:

*a*) la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

*b*) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.

Art. 6.

Sono esclusi dai concorsi di cui all'art. 1 coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

Art. 7.

La valutazione dei titoli è fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-esercito, di grado non superiore all'ottavo.

La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formerà:

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e i concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.

Art. 8.

I titoli da valutare, che devono essere effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande quale sarà stabilita dal bando di concorso, sono i seguenti:

1°) per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

*a*) voto di laurea;

*b*) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

*c*) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;

*d*) attività professionale eventualmente svolta;

*e*) benemerenze di guerra;

*f*) qualità tenico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
10 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *d*);
15 punti per i titoli indicati alla lettera *e*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *f*).

2°) per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

*a*) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;

*b*) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

*c*) attività svolta nella vita civile nel campo tecnico automobilistico;

*d*) benemerenze di guerra.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
20 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);
10 punti per il titolo indicato alla lettera *c*);
10 punti per il titolo indicato alla lettera *d*).

3°) per il concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1:

*a*) benemerenze di guerra;

*b*) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;

*c*) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

40 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
40 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);
20 punti per il titolo indicato alla lettera *c*).

E' idoneo il concorrente che abbia riportato almeno 60 punti complessivamente.

A parità di punteggio sono titoli preferenziali: l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana, l'essere profugo delle Provincie italiane staccate dalla Madre Patria in applicazione del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ed infine, la più giovane età.

Art. 9.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio, nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianità relativa.

All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto. Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza — sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito — delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.

La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo è revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso è ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.

Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio. Nella graduatoria relativa al servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 1.

Le anzianità relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e del servizio automobilistico di cui alla presente legge conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ma non frequentano i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.

Art. 13.

Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla presente legge verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 2 aprile 1951, n. 252.

**Provvedimenti per il credito alla cooperazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale di credito per la cooperazione, costituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, numero 1421, presso la Banca nazionale del lavoro, è aumentato di due miliardi di lire, che vengono apportati dal Tesoro dello Stato.

Art. 2.

Alla spesa si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dalla attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA — VANONI — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 2 aprile 1951, n. 253.

**Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di cinque milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 5.000.000 per la ripresa della sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

Art. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 2 aprile 1951, n. 254.

**Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 27 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, e successive modificazioni, si applicano anche alle controversie originate da tutti i rapporti di impiego o di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico e quantunque non regolati o non regolabili da contratti collettivi o da norme equiparate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PICCIONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 22 aprile 1951, n. 255.

**Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951, n. 256.

**Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, al territorio della Sardegna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la delega contenuta nell'art. 1 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Regione sarda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successive modificazioni.

Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della legge stessa nel territorio indicato al comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PICCIONI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *aprile* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 38, *foglio n.* 158. — CONSOLI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 257.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, con sede in Bosto di Varese.**

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, con sede in Bosto di Varese e la casa religiosa medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Congregazione delle Suore Orsoline di San Carlo e Sant'Ambrogio in Milano, consistente in alcuni beni urbani e rustici, situati in Dumenza (Varese) del valore complessivo di L. 4.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1951

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giorgio a Liri (Frosinone) di un mutuo di L. 1.457.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1881)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.167.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1882)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vallerotonda (Frosinone) di un mutuo di L. 1.553.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1884)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Monfalcone (Gorizia) di un mutuo di L. 29.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1885)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.**

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona) di un mutuo di L. 8.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1887)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Firenze, è vacante le cattedra di chimica agraria cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1974)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Miari Gian Galeazzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 13 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Meccia Alessandro fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2279 — Data: 20 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Romano Concetta fu Gaetano in Cammarata — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3955 — Data: 29 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ciccopaoli Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2227 — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ciavaglia Attilio fu Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 683 — Data: 24 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Marchetti Giuseppe di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 19 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Satariano Filippo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 8 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Genero Lucia ved. Maina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 267 — Data: 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Richetto Felice di Albino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 257.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data 30 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Castro Diego di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 6 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Bruschi Oreste fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 29.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 24 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Olivari Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 % (1861) — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Parisi Stellario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 675,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 19 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Curcio Raffaelina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 8400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 aprile 1951

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1711)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 94

## CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 26 aprile 1951

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,86 | Borsa di Palermo | 624,85 |
| » Firenze | 624,86 | » Roma | 624,86 |
| » Genova | 624,87 | » Torino | 624,87 |
| » Milano | 624,88 | » Trieste | 624,87 |
| » Napoli | 624.80 | » Venezia | 624,86 |

### Media dei titoli del 26 aprile 1951

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 69,85 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,65 |
| Id. 3 % lordo | 47,15 |
| Id. 5 % 1935 | 95,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 71,20 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,05 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,175 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,90 |
| Id. 5 % 1936 | 91,10 |
| Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951) | 99,15 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,90 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 96,40 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,87

### Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

## SITUAZIONE AL 31 MARZO 1951

### ATTIVO

| Voce | | | Importo |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | | 4.224.184.368,90 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca | » | | 1.772.798.105 — |
| Cassa | » | | 1.906.185.089,90 |
| Portafoglio su piazze italiane | » | | 172.175.730.092,62 |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | | 32.478.149,93 |
| Anticipazioni | » | | 102.917.173.036,01 |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | | 3.354.301.890,93 |
| Disponibilità in divisa all'estero | » | | 28.680.676.693,68 |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | | 36.687.348.484,64 |
| Immobili per gli uffici | » | | 587.408.003,29 |
| Debitori diversi | » | | 483.674.749.297,45 |
| Partite varie | » | | 3.934.538.389,24 |
| Anticipazioni al Tesoro — Temporanee | » | | 100.000.000.000 — |
| Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie | » | | 342.697.000.000 — |
| Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse: | | | |
| Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate | L. | 113.896.481.370 — | |
| Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime | » | 31.245.348.495 — | |
| | | | 145.141.829.865 — |
| Impieghi in titoli per conto del Tesoro | L. | | 160.000.000.000 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | | 8.769.351.464,71 |
| Spese | » | | 3.092.491.024,64 |
| | L. | | 1.599.648.243.955,94 |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | | 2.003.633.311.594,38 |
| | L. | | 3.603.281.555.550,32 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 58.135.269,54 |
| TOTALE GENERALE | L. | | 3.603.339.690.819,86 |

### PASSIVO

| Voce | | | Importo |
|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti Banca | L. | 1.087.854.835.000 — | |
| Circolazione Amlire: | | | |
| in emissione L. 113.896.481.370 — | | | |
| in cassa e in viaggio » 111.363.072.147 — | » | 2.533.409.223 — | |
| Circolazione totale | L. | | 1.090.388.244.223 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | 13.164.680.527,09 |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 55.807.172.843,04 |
| Conti correnti vincolati | » | | 250.046.422.686,44 |
| Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria | » | | 49.109.944.619,72 |
| Creditori diversi | » | | 57.342.260.381,48 |
| Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali: | | | |
| Governo Italiano - Fondi in lire (saldo) | L. | 150.944.232.002,47 | |
| Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi | » | 71.674.762.011,92 | |
| | | | 79.269.469.990,55 |
| Rendite del corrente esercizio | L. | | 3.146.869.465,48 |
| | L. | | 1.598.275.064.736,80 |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 577.206.270 — | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 495.972.949,14 | |
| | | | 1.373.179.219,14 |
| | L. | | 1.599.648.243.955,94 |
| Depositanti | » | | 2.003.633.311.594,38 |
| | L. | | 3.603.281.555.550,32 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 58.135.269,54 |
| TOTALE GENERALE | L. | | 3.603.339.690.819,86 |

(2016)

*Il Governatore*: MENICHELLA

*Il Ragioniere generale*: PIERINI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario fra i proprietari utenti delle acque del rio Moirano e torrente Lemina, in territorio di Pinerolo e Buriasco Superiore (Torino) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1951, registro n. 4, foglio n. 217, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario fra i proprietari utenti delle acque del rio Moirano e torrente Lemina, in territorio di Pinerolo e Buriasco Superiore, con sede in Pinerolo (Torino) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

*Presidente*: Pittavino avv. Arnaldo, sindaco di Pinerolo;

*Membri*: Scarafia Giovanni, sindaco di Buriasco, Bertea avv. Ernesto, Bonansea Francesco, Castagno Giov. Battista, Danesy ing. Carlo, Doria Lambra Oberto, Giay ing. Emilio, Mainero Sisto, Morata Alessandro, Pignatelli Lorenzo, Poma ing. Adolfo, Prever cav. uff. Arturo, Sciolla avv. Paolo, Vairolatto Domenico.

**(1969)**

**Divieti di caccia e uccellagione.**

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1949, nella zona di Roccavione e Roaschia (Cuneo), della estensione di ettari 615 circa, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con decreto Ministeriale 9 agosto 1949, nella zona di Pocapaglia (Cuneo), dell'estensione di ettari 250 circa, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1949, nella zona di Robilante (Cuneo) dell'estensione di ettari 370 circa, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1953.

**(1970)**

## ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

**Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria**

Si notifica che il giorno 15 maggio 1951, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

*In ordine alle obbligazioni* 5,50% *Serie ordinaria*:

Estrazione a sorte di:

n. 1136 titoli di 25 obbligazioni
» 1404 » 50 »
» 2073 » 100 »

e in totale n. 4613 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 305.900 obbligazioni per il capitale nominale di L. 152 milioni 950.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 aprile 1951

*Il presidente*: G. B. Boeri

**(1975)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli ed esami ad un posto di fisico in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Istituto centrale del restauro in Roma.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive variazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente la creazione dell'Istituto centrale del restauro;

Vista la lettera acclusa in copia con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento del concorso a un posto di fisico in prova nell'Istituto centrale del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di fisico in prova presso l'Istituto centrale del restauro (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in fisica o in matematica e fisica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, U.C.S. entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 45°.

Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato e quelli non di ruolo che abbiano prestato almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito. Possono partecipare inoltre con lo stesso beneficio i sottufficiali delle Forze Armate dello Stato, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*b*) diploma originale o copia notarile autentica del diploma di laurea; in caso di smarrimento per cause belliche

del titolo originale occorrerà esibire un certificato rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università, su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. Esso dovrà essere corredato da un certificato attestante la votazione conseguita nei singoli esami universitari;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualemnte, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

*h*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

*l*) titoli scientifici, didattici, amministrativi ecc., che il concorrente intenda prenotare ai fini della valutazione di merito;

*m*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), impiegati non di ruolo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengono ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, overo i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mo-

dello 69 rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una pratica e una orale.

1. Prova scritta:

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un semplice problema — comprendente un'applicazione numerica — su un argomento di ottica o di elettricità.

2. Prova pratica:

Il candidato dovrà dimostrare di saper adoperare i principali strumenti attinenti alla spettroscopia, alla produzione e all'impiego dei raggi X, nonchè gli altri strumenti fondamentali di ottica e di elettricità. Sulla prova sostenuta egli dovrà redigere una relazione scritta.

3. Prova orale:

La prova orale verterà su argomenti fondamentali di fisica generale, con particolare riguardo a quelli che rivestono specifico interesse per l'Istituto del restauro (ottica e elettricità).

Art. 8.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova scritta e in quella pratica abbiano riportato almeno sette decimi dei punti.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova scritta e in quella pratica.

Perde il diritto alla prova orale e pratica chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con un successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici, nonchè del personale non di ruolo. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire il posto, qualora questo si rendesse successivamente vacante.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato fisico in prova presso l'Istituto centrale del restauro in Roma. Esso dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia alla nomina mediante apposita dichiarazione scritta nel termine che verrà fissato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile* 1951
*Registro n.* 13, *foglio n.* 21.

(1838)

---

**Concorso per titoli ad un posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale (gruppo A, grado 5°)**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale (gruppo *A*, grado 5°).

Art. 2.

Possono partecipare al predetto concorso i direttori o insegnanti di composizione nei conservatori di musica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità artistica, sull'attività e carriera didattica o amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

3) attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e che non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengano rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per ispettore centrale per la musica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati; in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentate presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà, preventivamente, i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei, da formarsi secondo l'ordine dei punti riportati da ciascuno aspirante in relazione ai titoli posseduti, saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1951
*Registro n.* 7, *foglio n.* 43

(1948)

**Concorso per titoli ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per le Antichità e belle arti, categoria Monumenti (gruppo A, grado 6°).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per le Antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 6°), categoria Monumenti.

Art. 2.

Possono partecipare al predetto concorso i direttori per le Antichità e belle arti che rivestano il grado 7°, o, almeno da tre anni, il grado 8°, nella categoria Monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica o amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

3) attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e che non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengano rimesse le pubblicazioni dovrà esser indicato il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per ispettore centrale per le antichità e belle arti ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati; in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentate presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei, da formarsi secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun aspirante in relazione ai titoli posseduti, saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1951
*Registro n.* 7, *foglio n.* 44

**(1949)**

---

## Concorsi a cattedre presso le Università di Cagliari e di Sassari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 918, con la quale è stata istituita la Facoltà di agraria nella Università di Sassari;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi nelle Facoltà appresso indicate:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

1) fisica sperimentale: Università di Cagliari;

*Facoltà di agraria*:

1) agronomia generale e coltivazioni erbacee: Università di Sassari;

2) industrie agrarie: Università di Sassari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie), domanda in carta da bollo da L. 32, entro il 30 giugno 1951, corredata dai documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente concorso, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni, nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I candidati, che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità anagrafiche;

7) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

8) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;

9) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere completamente documentata.

I documenti predetti devono essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6); deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre all'atto di nascita e allo stato di famiglia, se coniugato.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1951 gli interessati devono far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

I candidati che prendano parte a più concorsi devono presentare, nel loro esclusivo interesse, le proprie pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 30 giugno 1951, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 30 giugno 1951 salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 luglio successivo.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 23 aprile 1951

*Il Ministro*: GONELLA

**(2015)**

---

## Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni relative ai concorsi a cattedre universitarie banditi con decreto Ministeriale 20 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1951, con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1951;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine fissato dal bando limitatamente alla sola presentazione delle pubblicazioni;

Decreta:

Ferma restando la data del 15 maggio 1951 per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi a cattedre universitarie, banditi con decreto Ministeriale 20 febbraio 1951, è prorogato a tutto il 30 giugno 1951 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione della domanda entro il 15 maggio, è data facoltà di presentare entro il 15 luglio 1951 i documenti, i titoli e le pubblicazioni.

Roma, addì 23 aprile 1951

*Il Ministro*: GONELLA

**(2014)**

---

# PREFETTURA DI MODENA

## Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il precedente decreto in data 1° ottobre 1949, n. 30686, con cui veniva bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1948;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso citato nelle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fontana Francesco | voti | 99,10 | su 150 |
| 2. Paltrinieri Colli Guglielmo | » | 94,55 | » |
| 3. Strozzi Rolando | » | 91,75 | » |
| 4. Casali Giuseppe | » | 84,10 | » |
| 5. Relandini Paolo | » | 78,65 | » |
| 6. Vittorangeli Giorgio | » | 77,95 | » |
| 7. Aji Adolfo | » | 77,10 | » |
| 8. Ballestri Erio | » | 75,625 | » |
| 9. Galli Giuseppe | » | 67,75 | » |
| 10. Cottafavi Lanfrando | » | 67,25 | » |
| 11. Zaccaria Paolo | » | 67 — | » |
| 12. Diazzi Oder | » | 65,85 | » |
| 13. Tonelli Sergio | » | 64 — | » |
| 14. Rabitti Wilmo | » | 63,90 | » |
| 15. Gradoli Enzo | » | 58,875 | » |
| 16. Beccari Gian Luigi | » | 58,70 | » |
| 17. Bianchini Otello | » | 57,80 | » |
| 18. Cattivello Gino | » | 56,25 | » |
| 19. Bassi Antonio | » | 55,65 | » |
| 20. Montanari Emidio | » | 54,25 | » |
| 21. Montanari Adelmo | » | 54 — | » |
| 22. Barbieri Carlo | » | 53,80 | » |
| 23. Canevazzi Remo | » | 52,95 | » |
| 24. Nannetti Alberto | » | 52,45 | » |
| 25. Rondinelli Riccardo | » | 52,15 | » |
| 26. Caffagni Angelo | » | 51,75 | » |
| 27. Sintini Augusto | » | 50,80 | » |
| 28. Mussini Mario | » | 50,125 | » |
| 29. Verri Amelio | » | 49 — | » |
| 30. Garuti Luigi | » | 48 — | » |
| 31. Ferrari Franco | » | 47,75 | » |
| 32. Cappi Wilmo | » | 47,25 | » |
| 33. Solieri Walter | » | 47 — | » |
| 34. Lolli Giovanni | » | 46,15 | » |
| 35. Lanciotti Costaldo | » | 46,10 | » |
| 36. Malagoli Alberto | » | 43,85 | » |
| 37. Sola Vittorio | » | 43,65 | » |
| 38. Ferrari Giuseppe | » | 43,25 | » |
| 39. Contini Carlo | » | 43,20 | » |
| 40. Maccaferri Antonio | » | 39,375 | » |
| 41. Selleri Giuseppe, (per anzianità) | » | 37,50 | » |
| 42. Simone Ettore, (per anzianità) | » | 37,50 | » |
| 43. Seri Franco | » | 37,50 | » |

Modena, addì 19 marzo 1951

*Il prefetto*: BRACALI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto pari data n. 8656 relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1948;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Considerate le preferenze espresse dai concorrenti;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Fontana Francesco: per la condotta di Modena 3° (urbana);

Paltrinieri Colli Guglielmo: per la condotta di Modena 1° (Albareto);

Casali Giuseppe: per la condotta di Maranello;

Relandini Paolo: per la condotta di Soliera 2° (Limidi-Sozzigalli);

Vittorangeli Giorgio: per la condotta di Medolla (Villafranca);

Aji Adolfo: per la condotta di Finale Emilia (esterna sud);

Ballestri Erio: per la condotta di San Prospero 2°.

Modena, addì 19 marzo 1951

*Il prefetto*: BRACALI

(1898)

## PREFETTURA DI PESCARA

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 9812 Div. San., del 26 giugno 1947, con il quale veniva bandito il concorso per le condotte di veterinario vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il decreto prefettizio n. 16433 Div. San. del 2 novembre 1950, con il quale veniva dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Emidio Volpi di Antonio e assegnato alla condotta di Farindola (Comune capo consorzio) Montebello di Bertona;

Preso atto del telegramma del Sindaco di Farindola in data 3 gennaio 1951 attestante la vacanza della condotta per rinuncia del suddetto dott. Emidio Volpi di Antonio;

Letta la richiesta delle sedi fatte in ordine di preferenza da parte dei candidati dichiarati idonei, nonchè la graduatoria di merito;

Considerato che il dott. Lotti Alfonso fu Domenico ha chiesto la sede di Farindola (Comune capo consorzio) Montebello di Bertona;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1925, n. 281;

Decreta:

La nomina del dott. Lotti Alfonso fu Domenico a titolare della condotta veterinaria di Farindola (Comune capo consorzio) Montebello di Bertona.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 29 marzo 1951

*Il prefetto*: MOZZI

(1855)

## PREFETTURA DI CUNEO

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, n. 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso:

Considerato che le condotte veterinarie di Carrù, Brà, Dogliani-Bonvicino e Marene, sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate,

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Martellucci dott. Aurelio: Carrù;
2) Giordano dott. Oreste: Bra;
3) Demichelis dott. Mario: Dogliani-Bonvicino;
4) Bressi dott. Diego: Marene.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

*Il prefetto*: GLORIA

(1786)

## PREFETTURA DI FIRENZE

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visti i propri decreti n. 37402 del 26 agosto 1950, approvante la graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Firenze al 31 maggio 1947 e il successivo decreto n. 44451 del 31 agosto 1950, relativo alla assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso in parola;

Visto che alcuni dei veterinari nominati hanno rinunciato al posto loro assegnato;

Considerato che in data 29 marzo 1951 è scaduto il termine per la validità del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria del concorso suddetto;

Decreta:

I veterinari sotto indicati sono nominati titolari della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Rocchi Piero: Scandicci;
2. Tonelli Sergio: Empoli;
3. Biondi Renzo: Cerreto Guidi;
4. Vincieri Silvio: Montemurlo;
5. Lenci Luigi: Borgo San Lorenzo;
6. Braccini Antonio: Greve;
7. Corsi Tullio: Rufina;
8. Panichi Giovanni: Castelfiorentino;
9. Soldi Giovanni: Montelupo Fiorentino;
10. Lapucci Enrico: Dicomano;
11. Maestrelli Giotto: Barberino di Mugello;
12. Bertellotti Agostino: Vernio;
13. Berti Guido: Reggello;
14. Bini Brunetto: Palazzuolo di Romagna.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino amministrativo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Firenze e dei comuni di Scandicci, Empoli, Cerreto Guidi, Montemurlo, Borgo San Lorenzo, Greve, Rufina, Castelfiorentino, Montelupo, Dicomano, Barberino di Mugello, Vernio, Reggello e Palazzuolo di Romagna.

Firenze, addì 30 marzo 1951

*Il prefetto:* SOLDAINI

(1816)

## PREFETTURA DI IMPERIA

**Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il bando di concorso in data 20 agosto 1947 al posto di veterinario condotto vacante nel Consorzio veterinario di Molini di Triora, Badalucco, Carpasio, Montalto Ligure e Triora;

Visto il decreto in data 22 marzo 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per le provincie di Genova, Savona, Imperia e La Spezia con sede in Torino, e affisso all'albo di questa Prefettura per otto giorni consecutivi;

Visti i verbali in data 11 luglio, 27 settembre e 8 novembre 1949; 12, 13, 14, 16, 24 gennaio, 13, 14, 23 marzo, 30 maggio e 20 settembre 1950, della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori, relativi alla valutazione dei titoli ed alla prova pratica di tutti i concorrenti, ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Giraudo Giuseppe | punti | 91,162 |
| 2. Delfino Francesco | » | 79,725 |
| 3. Prando Carlo | » | 73,293 |
| 4. Bonfante Francesco | » | 73,282 |
| 5. Conti Lanfranco | » | 64,875 |
| 6. Rossi Carlo | » | 64,840 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni consorziati.

Imperia, addì 28 marzo 1951

*Il prefetto:* VILLA SANTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il bando di concorso in data 20 agosto 1947 al posto di veterinario condotto vacante nel Consorzio veterinario di Molini di Triora, Triora, Badalucco, Carpasio e Montalto Ligure;

Visto il decreto in data 22 marzo 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per le provincie di Genova, Savona, Imperia e La Spezia con sede in Torino, e affisso all'albo di questa Prefettura per otto giorni consecutivi;

Visti i verbali in data 11 luglio, 27 settembre, 8 novembre 1949; 12, 13, 14, 16, 19, 24 gennaio, 13, 14, 23 marzo, 30 maggio e 20 settembre 1950, della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori, relativi alla valutazione dei titoli ed alla prova pratica di tutti i concorrenti, ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito;

Visto il proprio decreto in data odierna, di p. n., con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso;

Visto che tutti i concorrenti compresi nella graduatoria medesima hanno indicato nella domanda di concorrere per la sede messa a concorso;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato, dott. Giuseppe Giraudo, compreso nella graduatoria del concorso suindicato è dichiarato vincitore del posto vacante nella condotta veterinaria Molini di Triora, Comune capo consorzio, in consorzio con i comuni di: Triora, Montalto Ligure, Badalucco e Carpasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni consorziati.

Imperia, addì 28 marzo 1951

*Il prefetto:* VILLA SANTA

(1897)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.